

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1949

(43ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge.

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (N. 630):

PRESIDENTE	Pag. 392, 395
BATTISTA, <i>relatore</i>	388, 391, 392, 394, 396
ROMANO Domenico	388
GENCO	389, 391, 392, 394
ZIINO	389, 390, 393, 395, 396
MASTINO	389, 393
FERRARI,	389, 392, 395
BUIZZA	389, 391, 392, 394, 397
TROIANO	394
BORROMEIO	394, 395

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Mastino, Montemar-

tini, Priolo, Raja, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Voccoli. Assiste alla riunione il senatore Ziino.

GENCO, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ».

Nella seduta precedente abbiamo esaurito la discussione generale su questo disegno di legge. Passiamo pertanto ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: « Per gli altri lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima dell'entrata in vigore del presente decreto l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati ».

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

Al secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capoverso:

« o) il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

BATTISTA, *relatore*. Nella seduta precedente eravamo rimasti con l'intesa che il senatore Ferrari, il senatore Toscelli ed io avremmo

cercato di metterci d'accordo sugli emendamenti da apportare a questo articolo. L'accordo viceversa non è stato raggiunto su tutti i punti controversi, per cui ciascuno sosterrà i propri emendamenti nel corso della presente discussione.

Il primo emendamento da me proposto è il seguente:

All'articolo 1 del disegno di legge in esame inserire, fra il primo e il secondo comma, il comma seguente:

Il penultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal 15 aprile 1946, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è stata inclusa la clausola della rivedibilità, adottando le norme contenute nel presente decreto ».

Come credo di aver chiarito nella precedente riunione, il mio emendamento tende a far sì che le revisioni siano fatte unicamente in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 e non anche in base alle leggi anteriori. E ciò per evitare che gli Uffici del Genio civile perdano un'infinità di tempo per fare tre diverse ipotesi di revisione e per scegliere poi quella più conveniente per l'Amministrazione ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal senatore Battista. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BATTISTA, *relatore*. Poichè nell'emendamento testè approvato abbiamo già detto « All'articolo 1 ecc. » penso che sia bene modificare formalmente il testo del secondo comma del disegno in esame là dove è scritto « all'articolo 1 », dicendo invece: « allo stesso articolo 1 ».

Propongo inoltre che a questo secondo comma, alle parole « prima dell'entrata in vigore del presente decreto » siano sostituite le altre « prima del 16 maggio 1945 ».

ROMANO DOMENICO. Mi sembra che questa data del 16 maggio 1945 allarghi la portata della legge con una retrodatazione e quindi con una maggiore spesa.

BATTISTA, *relatore*. Desidero fare osservare all'onorevole Romano, il quale non era purtroppo presente all'ultima riunione, come

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) (43ª RIUNIONE (25 novemb. 1949))

nella legge vi sia una lacuna che ha provocato delle obiezioni da parte della Corte dei conti. Con l'articolo 10 del decreto legislativo n. 1501 venne abrogata la legge del 1938 in base alla quale erano state fatte tutte le concessioni dal 21 giugno 1938 al 15 maggio 1945. Tutti coloro che in quel periodo avevano firmato i contratti secondo le norme della legge del 1938, all'apparire di questo decreto si trovarono completamente scoperti, proprio per una dimenticanza del Governo. Avevano però nei contratti la clausola della revisione e, pur essendo la legge del 1938 abrogata, il Governo seguì a fare delle revisioni, ma la Corte dei conti obiettò che era necessaria una norma legislativa. Il comma aggiuntivo contenuto in questo disegno di legge presentato dal Governo non fa altro che colmare quella lacuna.

GENCO. Se ho ben capito, l'onorevole Battista propone che per i lavori appaltati prima del 16 maggio 1945 si faccia riferimento alla legge del 1938 che era stata abrogata con il decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501. Io domando se è lecito fare ora la revisione dei prezzi, a distanza di anni, ed applicare delle disposizioni precedenti che sono indubbiamente meno favorevoli di quelle attuali. A me pare che, dal momento che le revisioni vengono effettuate oggi mentre sarebbero dovute avvenire automaticamente una volta ultimati i lavori, anche per le opere appaltate prima del 16 maggio 1945 si dovrebbe richiamare lo stesso decreto 6 dicembre 1947, n. 1501.

ZIINO. Qui ci sono due problemi: per il primo si tratta di colmare una lacuna delle leggi precedenti e cioè di estendere la revisione dei prezzi anche per gli appalti affidati prima del 16 maggio 1945; il secondo problema riguarda con quali norme ovvero con quali metodi revisionali debbano essere trattati gli appalti affidati prima di quella data. Io propongo che per chiarezza della discussione si voti innanzitutto l'emendamento proposto dal senatore Battista, in modo da chiudere la prima questione. Dopo passeremo ad analizzare la seconda.

MASTINO. Si è detto: non è giusto che dopo tanto tempo si proceda oggi alla rivalutazione con i criteri di allora. Io credo, invece, che ciò sia giusto, perchè si tratta di definire una rivalutazione che deve tener conto

proprio di ragioni sostanziali che erano quelle di allora, cioè di costi, di prezzi, ecc. ecc. Chi non ebbe allora la rivalutazione cui aveva diritto potrebbe eventualmente pretendere un risarcimento e cioè gli interessi delle somme in ritardo liquidategli; ma che così in blocco lo si metta nelle condizioni di oggi, che possono essere completamente diverse, questo non mi sembra giusto, non fosse altro che per le difficoltà finanziarie che si creerebbero.

FERRARI. Mi pare che sia già stata chiarita la questione dal collega Mastino. Anche l'onorevole Ziino ha fissato il punto. C'è una questione di decorrenza e una questione di applicazione di metodo. Per la decorrenza (lo ha spiegato l'onorevole Battista) si tratta di correggere un errore della legge, ossia di far sì che abbia valore la legge del 1938. Chi ha fatto i contratti allora li ha fatti sotto il vigore di quella legge.

La modificazione da noi apportata al penultimo comma dell'art. 1 del decreto n. 1501 è logica, perchè dicendosi « o in base al presente decreto o in base alle leggi anteriori » si dava facoltà all'ingegnere capo del Genio civile o al provveditore, secondo la competenza, di applicare o l'uno o l'altro criterio, la qual cosa si poteva prestare a delle applicazioni anche illegittime. La legge invece deve fissare in modo definitivo quale è il criterio che si deve applicare. Per i lavori che si riferiscono a date anteriori al 16 maggio 1945 invece, che sono contemplati dalla legge del 1938, non possiamo tornare sulle disposizioni di quella legge. Mi pare perciò logico ed evidente che per quei lavori che non hanno nessun richiamo in questa nuova legge si debbano applicare i criteri fissati nella legge del 1938. Ecco perchè io credo che l'onorevole Battista e l'onorevole Mastino abbiano ragione su questo punto.

BUIZZA. Mi pare che sia il caso di chiarire quello che è, o che dovrebbe essere, lo stato di fatto della revisione dei prezzi. La legge del 1938 ha, non dirò riesumato, ma ripreso quel provvedimento sulla revisione dei prezzi che era già stato adottato dopo la guerra del 1915-18; cioè la legge del 1938 ha ammesso, contrariamente a quello che era il canone fondamentale degli appalti, cioè l'invariabilità dei prezzi di contratto, che i prezzi fossero rivedibili e che fossero rivedibili solo quando fosse

stato raggiunto un aumento superiore ad almeno un decimo del prezzo d'appalto. Ora, questa legge del 1938 è stata abrogata con il decreto legislativo n. 1501 che è quello che stiamo modificando con questo disegno di legge, ed è stata abrogata insieme ad altri decreti successivi. Con ciò i contratti che erano stati stipulati sotto l'imperio della legge del 1938 venivano a perdere il diritto alla revisione, cioè un diritto che era acquisito. Ecco quindi che l'emendamento Battista mi sembra debba essere accettato.

Per quanto si riferisce alla rivalutazione (argomento questo sollevato dai colleghi Mastino e Genco) occorre osservare la meccanica, diremo così, della revisione. Essa consiste in revisione e rivalutazione. Ai progetti sono allegate le così dette analisi dei prezzi. In base alla legge del 1938 le revisioni si facevano analiticamente, cioè si prendevano le analisi e non si faceva altro che modificare il prezzo di ciascuna voce componente le analisi aggiornandolo al momento nel quale venivano eseguiti i lavori; successivamente è entrata in vigore un'altra disposizione tendente ad accelerare la revisione. Essa ha stabilito che questa revisione si doveva fare in base al parametro. Ciò ha portato una confusione in questo campo perchè nessuno sapeva se applicare il parametro o il metodo analitico. Di qui continui ritardi anche per l'applicazione del metodo. Comunque, mi pare che il decreto n. 1501, che stiamo modificando in parte, rimetta ancora in vigore la revisione analitica; ritorniamo perciò ancora alla legge del 1938. Ci sono oggi revisioni di contratti precedenti al 16 maggio 1945 che erano state sospese perchè era stata abrogata la legge del 1938. Noi le rimettiamo in essere e non si tratta di dire che si deve applicare un metodo piuttosto che un altro perchè resta già stabilito che la revisione deve essere fatta e viene fatta partendo dal principio fondamentale che bisogna che si verifichi l'aumento del 10 per cento sul prezzo d'appalto. La revisione viene fatta, ma tra i prezzi di contratto ed i prezzi che si sono verificati nel momento dell'esecuzione dei lavori.

Il collega Mastino ha sollevato un'altra questione a questo riguardo. Egli ha detto: supponete che siano lavori appaltati, per esempio, nel 1940 e finiti nel 1943; ci sono stati degli

aumenti; noi paghiamo con la moneta del 1943 o del 1949? Questa però mi pare sia una questione che esuli dalla nostra competenza perchè diventa una questione molto più estesa e complessa che tocca tutte le varie cause di danni e le rivalutazioni che la magistratura fa in sede di procedimento civile. Mi pare quindi che questa parte debba essere, se mai, rinviata ad altra discussione perchè non tocca direttamente l'argomento che noi stiamo trattando.

ZIINO. Io avevo proposto di discutere separatamente le diverse parti. Dato però che sono discusse insieme, permettano i colleghi che io esprima completamente su di esse il mio pensiero. Sulla prima questione, per quanto riguarda l'emendamento Battista, siamo tutti d'accordo; per la seconda questione, invece, per quanto concerne l'applicazione del procedimento revisionale agli appalti affidati anteriormente al 16 maggio 1945, sorge il dubbio se lasciare il testo così come è (e in conseguenza effettuare quella revisione a tenore della legge del 1938) o se, anche per questi contratti stipulati prima del 16 maggio 1945, estendere l'emendamento Battista. Io ritengo che debba rimanere il testo così come è stato proposto dal Ministero, che cioè non si possa estendere l'emendamento Battista, per un triplice ordine di idee.

Primo, perchè gli impresari, a suo tempo, antecedentemente al 1945, assunsero gli appalti ben conoscendo la legge, ben sapendo cioè che, in caso di revisione (e si badi che il caso della revisione era considerato il caso normale, perchè non pensavano essi neanche lontanamente di poter eseguire un appalto specialmente a lunga durata senza ricorrere alla revisione poichè tutto il mercato era al rialzo) avrebbero avuto la revisione a tenore della legge del 1938 e quindi hanno acquisito il diritto di essere trattati revisionalmente in quei termini.

Secondo ordine di idee. L'onorevole Battista in modo chiaro e preciso ha dimostrato che, senza il suo emendamento, per gli appalti più vicini a noi, cioè fatti dopo il 1945, andremmo incontro a date difficoltà, cioè alla necessità da parte dell'Amministrazione di preparare diversi procedimenti revisionali - ben tre - e poi optare per quello più favorevole all'Amministrazione, con conseguente perdita di

tempo, ecc. Ora, questo che va benissimo per gli appalti più vicini a noi rispetto al 1945, non può andare invece per gli appalti fatti prima del 1945, perchè prima del 1945 il metodo revisionale era uno solo: precisamente quello della legge del 1938. Il pericolo quindi non si può manifestare, non può sussistere per gli appalti anteriori al 16 maggio 1945.

Terzo ed ultimo ordine di idee. Praticamente, anche se si volesse addivenire ad una soluzione diversa non sarebbe possibile, perchè le tabelle compilate a tenore del decreto legislativo n. 1501, cioè di questo che andiamo a modificare, per i lavori eseguiti 6, 7 o 8 anni fa non esistono.

BATTISTA, *relatore*. Le tabelle cominciano dal 1945.

ZIINO. Quindi, prima del 1945 queste tabelle non ci sono e andarle a ricostruire ora è una cosa oltremodo difficile; otterremmo senz'altro un effetto diametralmente opposto a quello che ci proponiamo e prolungheremmo anzichè affrettare le revisioni.

Per questo triplice ordine di idee io ritengo che si debba senz'altro accettare l'emendamento Battista e che per il resto questo secondo comma debba restare così come è stato proposto dal Ministero.

GENCO. Sta però di fatto che in base al decreto legislativo n. 1501 è ammessa in ogni caso la revisione, mentre in base alla legge del 1938 alcuni lavori non potrebbero avere la revisione poichè nei contratti è inclusa la clausola contraria. Noi sappiamo però che in quel periodo i prezzi salivano di giorno in giorno e che in condizioni di gravissime difficoltà si trovano molte cooperative che hanno eseguito i lavori allora e non solo non hanno ottenuto revisione, ma non sono neanche riuscite ad ottenere i collaudi delle opere già consegnate da tre o quattro anni. Perciò badiamo bene a quello che facciamo. Vi fu un momento nel quale c'era molta simpatia per le cooperative e i lavori furono tutti concessi alle cooperative. Mi riferisco particolarmente al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari che ha affidato alle cooperative numerosissimi lavori, come qualche mio collega può anche testimoniare. Esse li hanno eseguiti, ma sono intervenuti in sede di lavoro aumenti enormi. Esse dovevano avere i materiali sottoposti a vincolo con buoni da parte del Genio civile,

ma non li hanno mai avuti e per consegnare i lavori nel tempo previsto hanno dovuto comprare i materiali al mercato nero. Stiamo perciò attenti, ripeto, a quello che facciamo in questo campo della revisione.

BUIZZA. Fino a questo momento gli emendamenti proposti sono stati fatti tutti a favore degli assuntori di opere e quindi anche delle cooperative.

BATTISTA, *relatore*. Vorrei pregare il Presidente, visto che la discussione sull'argomento è stata completa, di porre in votazione prima il mio emendamento e poi, eventualmente, quello che l'onorevole Genco vorrà proporre. Siccome però l'onorevole Genco si riferisce alle cooperative, faccio presente che questo comma aggiuntivo presentato dal Ministero si riferisce a lavori appaltati prima del 16 maggio 1945. La liberazione del Nord fu il 25 aprile 1945 e quindi in quel periodo non esistevano cooperative di lavoro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento presentato dal senatore Battista che è del seguente tenore:

« Al secondo comma, alle parole " All'articolo 1 " sostituire le altre " Allo stesso articolo 1 " e alle parole " prima dell'entrata in vigore del presente decreto " sostituire le altre " prima del 16 maggio 1945 " ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti tutto il secondo comma modificato dall'emendamento Battista. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione ne dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il quarto comma è del seguente tenore:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori

ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo conguaglio a lavori ultimati ».

BATTISTA, relatore. Ho presentato un capoverso aggiuntivo a questo quarto comma, del seguente tenore:

« Dopo sei mesi dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi ».

Di questo si parlò anche l'altra volta ed io penso che i colleghi possano accettare l'emendamento.

FERRARI. Anch'io intendo presentare un capoverso aggiuntivo a questo quarto comma, tendente a favorire le cooperative.

PRESIDENTE. Discutiamo prima l'emendamento Battista, poi esamineremo quello del senatore Ferrari.

GENCO. In quasi tutti i contratti di appalto è previsto che il collaudo sia eseguito entro un certo termine. Quale sanzione è stabilita e quale compenso si deve all'impresa se il collaudo invece di avvenire entro il termine contrattuale avviene qualche anno dopo? In moltissimi casi i collaudi hanno avuto luogo tre anni dopo l'ultimazione dei lavori o non hanno avuto luogo affatto e così una revisione dei prezzi che avrebbe dovuto essere effettuata, per esempio, nel 1947 è ancora da effettuarsi. Le cooperative che non hanno mezzi sono ancora costrette ad attingere i fondi alle banche e pagare il 10-12 per cento di interesse.

BUIZZA. A me sembra che con tutta questa casistica noi svisiemo completamente quello

che è lo scopo del provvedimento di legge, cioè stabilire se e come si devono fare queste revisioni. Tutta la casistica, i termini, le sanzioni, sono già previsti dal Capitolato generale di appalto e dai capitolati speciali di appalto, dai quali è previsto anche il collegio arbitrale. Quindi mi pare che tutto già sia salvaguardato.

FERRARI. Mi pare che il rilievo del senatore Genco abbia ragion d'essere. L'onorevole Buizza ha fatto un'osservazione che, a parer mio, non chiarisce molto. È una materia forse nella quale gli avvocati non hanno dimestichezza, ma noi purtroppo queste cose le incontriamo continuamente nella nostra professione. È vero che, qualora vi sia un ritardo nell'esecuzione dei collaudi, dal Capitolato generale sono previste le corresponsioni di interessi e le modalità di esse, ma il richiamo della data del collaudo non fa rientrare, a mio avviso, il diritto agli interessi derivanti dalla mancata revisione nella norma che sancisce i diritti dell'impresa per ritardato o mancato collaudo.

PRESIDENTE. Mi pare che stiamo esorbitando in un campo che non è contemplato in questa legge. L'onorevole Battista ha proposto un emendamento tendente a stimolare la revisione dei prezzi e il Capitolato generale stabilisce gli interessi del cinque per cento.

FERRARI. Mi si permetta di dire che l'onorevole Battista ha proposto che, qualora vi sia un ritardo, debbano essere corrisposti gli interessi legali a partire dalla data del collaudo. Ma se il collaudo viene fatto tre anni dopo la data prescritta del Capitolato speciale di appalto (ecco l'eccezione dell'onorevole Genco) come viene regolata la cosa? È regolata automaticamente con una corresponsione prevista per il pagamento delle somme ratificate dal collaudo o eventualmente anche con un richiamo al collegio arbitrale? La prescrizione fissata dall'onorevole Battista mi pare che si presti ad eccezioni e ad interpretazioni che possono dar luogo a liti.

BUIZZA. Mi pare che l'onorevole Battista parta da questo presupposto; che presso a poco la somma prevista dal contratto sia ormai già stata pagata. L'emendamento si riferisce al pagamento degli interessi sull'importo della revisione dei prezzi ed è la revisione dei prezzi che può diventare definitiva anche dopo

il collaudo perchè è su questa revisione dei prezzi che debbono intervenire gerarchicamente le approvazioni. Il collaudatore stesso esprime riservatamente il suo parere sulla revisione dei prezzi riservando ogni determinazione ai provvedimenti appositi. Quindi vedete che qui ci sono già disposizioni tali che regolano il servizio proprio del Genio civile, per cui mi pare che noi vogliamo incunearci nella procedura, rendendola anche più lenta. Ora io dico che sarebbe bene limitarci ad accettare l'emendamento sugli interessi di queste revisioni che vengono ritardate, non per colpa dell'esecutore dei lavori, ma per colpa dell'organizzazione e indipendentemente dalla volontà dell'esecutore dei lavori.

MASTINO. Concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Buizza e se parlo è in risposta a ciò che poc'anzi ha osservato l'onorevole Ferrari, per cui parrebbe che l'essere avvocati (lo dico amichevolmente) possa in questa discussione non essere di vantaggio, mancandoci le possibilità di interventi in questioni, direi, di merito e di sostanza. Ma io osservo che si avverte meglio l'opportunità o l'inopportunità di certe inclusioni che andrebbero bene in disposizioni diverse e che stonerebbero in questa legge. Giustamente l'onorevole Buizza osserva che noi abbiamo un progetto di legge, un provvedimento recante norme integrative alle disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali. Questo è l'oggetto che costituisce la materia di questo disegno di legge. Tutte le nostre aggiunte e modificazioni devono essere relative alla revisione dei prezzi. A questo proposito è stato proposto che quando la revisione sia operata e ci sia l'approvazione degli atti di collaudo, se passano sei mesi senza che si proceda al pagamento, debbano pagarsi gli interessi legali. Io penso che questa disposizione possa essere approvata.

ZIINO. Il collega Genco ha avanzato una sua preoccupazione, la quale è basata su una osservazione di fatto che tutti conosciamo. Avviene effettivamente quello che dice l'onorevole Genco: molte clausole vengono eseguite posteriormente e molte al termine prefissato dal Capitolato speciale d'appalto. Allora - soggiunge Genco - poichè noi conosciamo questa

situazione lamentevole, dovremmo cercare di ovviarvi perchè la impresa non abbia un doppio documento: documento per il ritardato collaudo e documento ancora perchè il termine per la revisione dei prezzi, con l'emendamento dell'onorevole Battista, viene portato al doppio del collaudo e quindi a molto tempo dopo il collaudo. Però, pur avendo questa preoccupazione un fondamento nel fatto, l'amico Genco si deve convincere che noi non possiamo provvedere diversamente. Non bisogna infatti dimenticare che cosa è la revisione dei prezzi. Essa è una integrazione del prezzo d'appalto, è un aggiornamento del prezzo di appalto, e quindi segue lo sviluppo dell'appalto e dell'esecuzione delle opere. Soggiace pertanto, per quanto riguarda le contabilizzazioni e i pagamenti, a tutte le norme che sono vigenti in tema di esecuzione di pubblici appalti. Infatti, non è possibile eseguire subito una revisione dei prezzi definitiva; si esegue una revisione parziale e si sa che vengono versati acconti che prima erano nella misura del 50 per cento e che ora, in virtù di questa disposizione, vengono portati fino all'85 per cento.

La definitiva non si può fare se non alla fine, poichè si sa che nella definitiva si operano i cosiddetti conguagli, e ciò perchè quando si sono dati in corso di opera diversi acconti e si sono stabilite diverse percentuali, man mano che si verificano le variazioni dei prezzi, per ottenere la percentuale definitiva sull'ammontare complessivo dell'appalto, si devono operare i conguagli dei vari periodi in cui si è verificata la revisione parziale. Ora questo si può fare a lavoro stimato e collaudato, perchè soltanto con il collaudo si può accertare quali sono i diritti dell'impresa relativi all'effettivo lavoro fornito. Ora, se non si matura questo avvenimento di fatto e questo avvenimento giuridico, non è possibile assolutamente arrivare alla revisione definitiva come non è assolutamente possibile stabilire il prezzo conclusivo dell'appalto. Ecco perchè noi non possiamo, nonostante quel che dice l'onorevole Genco e che è vero, prescindere da questi elementi e da questo *dies a quo*.

Perciò non vedo altra soluzione giuridicamente possibile se non quella proposta dallo emendamento del senatore Battista.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Battista, del seguente tenore:

All'articolo 1 aggiungere al quarto comma il seguente capoverso: «Dopo sei mesi dalla approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa, sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Abbiamo ora un emendamento dell'onorevole Ferrari, tendente ad aggiungere, sempre al quarto comma dell'articolo 1, il seguente capoverso.

«Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti»

BUIZZA. Aderirei completamente alla proposta Ferrari se non avessi la preoccupazione che con essa si vadano ad intralciare le procedure che avvengono negli uffici del Genio civile. Andiamo al pratico: la revisione dei prezzi è fatta dagli uffici del Genio civile, ed è fatta là dove c'era la direzione dei lavori; se i lavori sono assegnati a varie sezioni può darsi che le cooperative siano tutte in una sezione e che ci siano invece delle sezioni dove non ci sono affatto lavori di cooperative. Mi pare che si corra il pericolo di ritardare ancora di più o intralciare il raggiungimento rapido di quello che si vorrebbe ottenere.

Unicamente per questa preoccupazione io non accetto l'emendamento Ferrari.

GENCO. Poichè è notorio che la burocrazia di qualsiasi ordine e grado, dal Ministero dei lavori pubblici fino agli uffici periferici del Genio civile, ostacola l'opera delle cooperative, voterò a favore dell'emendamento Ferrari.

TROIANO. Desidero far osservare che quello che ha detto l'onorevole Buizza è giusto fino ad un certo punto, perchè mentre gli appaltatori privati hanno molta influenza presso il Ministero, le cooperative per la maggior parte non l'hanno. In altri termini gli appaltatori privati faranno tutte le pressioni possibili presso gli uffici competenti per essere accontentati immediatamente e danneggiate saranno le cooperative.

BATTISTA, relatore. È con dispiacere che non siamo arrivati ad un accordo con il senatore Ferrari e non vorrei che pregando io di respingere la sua proposta voi interpretiate questa mia presa di posizione come un atto di poca simpatia verso le cooperative.

La contrarietà all'emendamento Ferrari deriva soprattutto dal fatto che non esistono da una parte delle povere cooperative indifese che non sanno tutelare i loro interessi e che quindi bisogna proteggere in tutte le maniere e dall'altra parte i feroci lupi che sono gli appaltatori. Non è esatto, perchè esistono dei grandi appaltatori e ne esistono anche dei piccoli che non hanno questa forza, questa capacità e le aderenze che sarebbero necessarie; così nel campo delle cooperative ve ne sono delle colossali, ben organizzate, attrezzate come quelle dell'Emilia, della Romagna, le quali riescono negli uffici a far valere giustamente quelli che sono i loro diritti, e vi sono le piccole cooperative di recente formazione che non hanno queste attrezzature per potersi far valere negli uffici. Quindi praticamente non esistono due campi nettamente divisi: i poveri derelitti e i pescecani, ma esistono anche nel campo delle cooperative i potenti e i deboli e i derelitti. Per questa ragione credo non opportuno votare l'emendamento Ferrari, ma affinché egli sia convinto della nostra volontà di incrementare le cooperative e di facilitare il loro compito, sarei d'accordo nel proporre un ordine del giorno — come accennò nella precedente seduta l'onorevole Genco — nel quale si desse un indirizzo al Governo e si affermasse francamente che la Commissione si rivolge al Ministro dei lavori pubblici perchè le cooperative vengano facilitate in tutte le maniere, per quel che riguarda la revisione dei prezzi.

BORROMEO. Se si stabilisce un criterio con il quale, rispettando la cronologia delle domande e delle pratiche, si avesse uno speciale riguardo per le cooperative, forse si potrebbero conciliare le tesi opposte. Effettivamente rimango colpito dalle difficoltà di ordine pratico che potrebbero determinarsi e che potrebbero dar luogo ad una situazione incresciosa fermando tutte le operazioni relative ai lavori eseguiti da imprese private. D'altra parte è anche giusto riconoscere quel che ha

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 43ª RIUNIONE (25 novemb. 1949)

fatto rilevare il collega Troiano: vi sono modeste cooperative che prive dell'attrezzatura e dell'assistenza necessarie potrebbero venire a trovarsi in difficoltà e in condizioni di inferiorità nei confronti degli altri imprenditori.

Sarebbe opportuno formulare una disposizione per cui la revisione dei prezzi dovrà rispettare la cronologia, con speciale riguardo alle cooperative. Infatti, se è vero che esistono delle cooperative che non hanno assistenza, è altrettanto vero che esistono dei piccoli imprenditori privati che si trovano in pari se non addirittura in peggiori condizioni.

FERRARI. Debbo precisare una cosa. La ragione che ci spinge a favore delle cooperative non è soltanto quella esposta dal collega Borromeo, vale a dire la considerazione dell'inferiorità delle cooperative. Due sono le ragioni che ci spingono: una è la inferiorità, dal punto di vista dell'attrezzatura funzionale, di molte cooperative, dico molte perchè abbiamo anche delle cooperative che hanno una attrezzatura tecnica che non so se altre imprese grosse hanno; l'altra è la valorizzazione che noi intendiamo dare alle cooperative.

Una procedura che si riporti ad una situazione cronologica mi pare che presenti delle difficoltà insuperabili e poi praticamente non risolverebbe nulla. Per queste ragioni, per il significato cioè che noi diamo a questa valorizzazione delle cooperative e per le difficoltà che altrimenti si incontrerebbero, insisto perchè sia posto in votazione il mio emendamento.

Nella passata riunione, al fine di addivenire ad un accordo, cercai di attenuare la portata dell'emendamento stesso, dandogli la seguente formulazione: «Le cooperative di lavoro, nei confronti dei lavori eseguiti nello stesso anno, hanno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli accenti». Questo emendamento attenuato lo propongo in via subordinata nel caso che l'emendamento fondamentale sia respinto.

BORROMEO. Io sarei del parere di votare un nuovo emendamento del seguente tenore:

«La revisione dei prezzi dovrà rispettare la cronologia della presentazione delle domande con speciale riguardo alle cooperative ed alle piccole imprese».

PRESIDENTE. Ripeto quello che è il mio personale parere: per me non è possibile vo-

tare favorevolmente l'emendamento Ferrair perchè si verrebbe altrimenti a bloccare tutto. Se infatti, per caso, una revisione non procede, per una contingenza qualsiasi o per una difficoltà di calcolo, non si andrà avanti per tutte le altre revisioni. Pertanto richiamo gli onorevoli colleghi della Commissione alla loro responsabilità di legislatori.

FERRARI. Insisto perchè il mio emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Borromeo subordinato a quello del senatore Ferrari. Giacchè l'onorevole Ferrari insiste, pongo per primo ai voti il suo emendamento, che è così formulato:

«Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli accenti».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'intero quarto comma con gli emendamenti aggiuntivi dei senatori Battista e Ferrari testè approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dei commi seguenti:

«Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti”».

(È approvato).

«Al secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capoverso:

“o) il segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi”».

ZIINO. Per quanto riguarda il Segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi osservo che si approverebbe un'aggiunta che non ha giustificazione di sorta in quanto le tabelle vengono fatte in periferia e non al centro. Esse non sono vevoli per tutto il territorio nazionale. Io avrei capito l'intervento del segretario generale qualora ci fosse la necessità di tabelle uguali per tutta la Nazione.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 43ª RIUNIONE (25 novemb. 1949)

Propongo pertanto la soppressione di questo sesto comma.

BATTISTA, *relatore*. Sarei favorevole alla proposta del senatore Ziino, ma non trattandosi di una questione essenziale, non vorrei che domani il Comitato interministeriale prezzi si rivolgesse al Ministero dei lavori pubblici lamentandosi della soppressione di questo comma e di essere stato estraniato, e che perciò la legge dovesse ritornare indietro con una aggiunta da parte della Camera. Questo è l'unico dubbio per il quale non ho voluto presentare un emendamento rimettendomi alla decisione dei colleghi. Personalmente sarei favorevole alla esclusione, ma non vorrei che si corresse il rischio di far ritornare qui la legge per l'aggiunta di quel comma.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo in votazione la soppressione del sesto comma proposta dal senatore Ziino. Chi approva la soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

ZIINO. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, prescrive esattamente così: «Le decisioni sono valide se prese con l'intervento dei tre quarti dei componenti». Ora, mi sembra eccessiva questa disposizione. Pensate che noi, Commissione legislativa, possiamo approvare leggi con la presenza della maggioranza dei componenti. Le leggi dello Stato si possono fare con la presenza della maggioranza e una Commissione di questo genere non può decidere se non sono presenti i tre quarti dei componenti, con la conseguenza che spesso non si viene a raggiungere questa maggioranza e le sedute della Commissione vengono continuamente aggiornate e vengono così ritardate le decisioni sui ricorsi. Per questo propongo un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

«Il terzo comma del medesimo articolo 4 è sostituito dal seguente: «Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di due terzi dei componenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente»».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento del senatore Ziino. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'ultimo comma dell'articolo 1, così formulato:

«L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazione, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici»».

BATTISTA, *relatore*. Già la scorsa seduta si è parlato di questa disposizione. Mi permetto di dare ulteriori spiegazioni. Mi sono informato presso il Ministero dei lavori pubblici per sapere perchè sono state incluse in questa disposizione anche le amministrazioni dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni e mi è stato spiegato che è stato proprio il Ministero delle poste e telecomunicazioni che ha chiesto questa inclusione. Infatti fino alla scissione del Ministero delle Poste da quello dei trasporti queste amministrazioni hanno sempre applicato le norme in vigore per il Ministero dei trasporti e anche oggi preferiscono continuare ad applicare norme e sistemi che conoscono perfettamente. Perciò non trovo ragione per opporsi a questa inclusione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1, come risulta con gli emendamenti approvati:

Art. 1.

Al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati a partire dal 15 aprile 1946, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla revisione, anche se nei contratti relativi non è stata inclusa la clausola della rivedibilità, adottando le norme contenute nel presente decreto».

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 43ª RIUNIONE (25 novemb. 1949)

Allo stesso articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Per gli altri lavori appaltati, concessi o comunque affidati prima del 16 maggio 1945, l'Amministrazione conserva la facoltà di procedere alla revisione in base alle leggi anteriori ed in conformità agli eventuali patti contrattuali ».

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma: « Ove ritenga di dover procedere alla revisione dei prezzi in diminuzione, l'Amministrazione dà notizia all'impresa prima che siano approvati gli atti di collaudo ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possano spettare agli appaltatori e concessionari in dipendenza della revisione.

« Gli acconti non potranno essere superiori al 50 per cento delle somme predette, qualora le medesime siano state determinate sommariamente. Tale misura potrà essere elevata sino all'85 per cento qualora dette somme siano state esattamente determinate in base alle effettive variazioni dei prezzi ovvero in base a percentuale di variazioni ricavate nel modo anzidetto per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

« Nel caso di diminuzione dei prezzi è in facoltà dell'Amministrazione di operare, in corso di esecuzione dei lavori, detrazioni provvisorie in base alle percentuali di diminuzione accertate, salvo congruaggio a lavori ultimati.

« Dopo sei mesi dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

« Le cooperative di lavoro avranno la precedenza sia per la revisione dei prezzi, sia per la corresponsione degli acconti ».

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Contro le determinazioni con le quali l'Amministrazione nega o accorda parzialmente la revisione in aumento o dispone la revisione in diminuzione è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti ».

Il terzo comma del medesimo articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di due terzi dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Le precedenti norme non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, non saranno applicate ai lavori appaltati dopo il 31 dicembre 1950.

BATTISTA, relatore. Propongo la soppressione di questo articolo 2.

BUIZZA. Concordo in tale soppressione, perchè quanto meno dovrebbero queste disposizioni essere prorogate fino a quando vige l'attuale Codice civile.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 2 proposta dal senatore Battista. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Resta così approvato l'intero disegno di legge il quale risulta pertanto composto di un articolo unico.

La riunione termina alle ore 12,10.